

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. - 2 marzo 2018



## INFRASTRUTTURE INTERNAZIONALI

**Sole 24 Ore** 02/03/18 P. 5 Infrastrutture per il rilancio Ue Nicoletta Picchio 1

---

## NUOVE NORME TECNICHE

**Italia Oggi** 02/03/18 P. 36 Nuove norme tecniche per le costruzioni 2

---

## PROFESSIONISTI ED ELEZIONI

**Sole 24 Ore** 02/03/18 P. 8 La «moral suasion» sugli avvocati eletti Valentina Maglione 3

---

## ANAC

**Italia Oggi** 02/03/18 P. 36 Fuori bara solo con illecito certo Andrea Mascolini 4

---

## DIRITTO ALL'OBLIO

**Corriere Della Sera** 02/03/18 P. 22 I primi tre anni del diritto all'oblio Rimossi 4 link ogni 10 richieste Massimo Sideri 5

---

## UFFICI GIUDIZIARI

**Italia Oggi** 02/03/18 P. 37 Sindaci negli uffici tecnici [ 6

---

**Europa e competitività**  
MISSIONE DI CONFINDUSTRIA A BRUXELLES

**Italia e rischio elezioni**

«Lavoro, crescita e debito criticità comuni.  
Il nostro Paese ha i fondamentali a posto»

**Riforma del fisco**

«Occorre mettere al centro i produttori e  
azzerare il cuneo fiscale per i giovani»

# Infrastrutture per il rilancio Ue

## Boccia al Business Europe Day: «Portiamo in Europa il messaggio delle Assise»

**Nicoletta Picchio**

BRUXELLES. Dal nostro inviato

■ Lavoro, crescita e debito. «Bisogna attuare in Europa la politica delle mission». E cioè prima si individuano gli obiettivi con gli effetti sull'economia reale, i provvedimenti per realizzarli, infine le risorse. Con una convinzione di fondo: «La questione industriale è cruciale in Europa». E la politica di coesione dovrà puntare su due assi portanti: competitività e infrastrutture.

Vincenzo Boccia ha portato a Bruxelles il messaggio emerso dalle Assise di Confindustria del 16 febbraio. E lo ha fatto in una serie di incontri con alcuni protagonisti delle istituzioni Ue. L'occasione sono stati i 60 anni di Business Europe (Confindustrie europee). Una giornata fitta di appuntamenti, cominciata con un colloquio con i presidenti della Bdi, (Confindustria tedesca), e del Medef (Confindustria francese). E proseguita con l'incontro con Antonio Tajani, al

Consiglio centrale del Giovani di Confindustria, con il vice presidente della Commissione Ue, Jyrki Katainen e con l'ambasciatore italiano a Bruxelles, Maurizio Massari.

«Abbiamo posto la questione di metodo affrontata alle Assise, anche il tema di una coerenza del-

### A BRUXELLES

Il presidente di Confindustria: «Questione industriale cruciale per lo sviluppo dell'Unione». Vertice con i presidenti di Bdi e Medef

le regole, come in caso degli Npl, con i regolatori che a volte decidono in modo antitetico rispetto alla politica monetaria espansiva della Bce», ha detto Boccia, in una conferenza stampa nella sede di Confindustria Bruxelles. «Qui saremo sempre più presenti» ha detto il presidente di Confindu-

stria accompagnato dal direttore generale, Marcella Panucci. La questione nazionale e quella europea ha aggiunto Boccia, devono andare avanti contemporaneamente. «Non esistono alibi» ha aggiunto, per non affrontare l'una a scapito dell'altra. Anche perché le criticità coincidono: il lavoro, la crescita, il debito.

«Bisogna investire sulla crescita e ridurre il debito dei singoli paesi», ha insistito Boccia, sottolineando che «la crescita è la precondizione per ridurre i divari e creare occupazione». È il lavoro, infatti, ha precisato, la prima parola delle priorità indicate nelle Assise, seguito da crescita e debito. Temi che vuol condividere con le altre Confindustrie europee: d'accordo con Pierre Gattaz, il presidente del Medef, candidato unico a succedere ad Emma Marcegaglia alla guida di Business Europe, a settembre si terrà un seminario per ragionare sui temi dell'industria, anche in vista delle elezioni Ue del prossimo

produttori. E l'azzeramento del cuneo fiscale per i giovani, per realizzare un grande piano di inclusione delle giovani generazioni. Di fronte al rischio di una vittoria dei partiti populistici, secondo Boccia «la crescita del paese non va interrotta. Visto il debito pubblico italiano bisogna dire dove si prendono le risorse. Se si fanno promesse che gli altri devono pagare - ha sottolineato - aumenterà il debito e questo è contro i giovani. Se dovesse aprirsi un tale dibattito porremo una pregiudiziale su deficit e debito perché ci sembra onesto e doveroso», ha detto Boccia, rilanciando sulle infrastrutture: «non è un tema ideologico», ma che sottende «un'idea inclusiva di società».

Il governo italiano, ha sottolineato il presidente di Confindustria, dovrà comunque essere protagonista «per definire gli elementi essenziali della futura Europa, una partita che si gioca tra marzo e giugno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

anno. Con la Confindustria olandese, che Boccia ha visto l'altro ieri, ci sarà nel 2018 un bilaterale.

Nei colloqui sono state fatte domande sul voto: «C'è un eccesso di premura sull'instabilità del paese. Una potenziale instabilità può rallentare alcune riforme, ma il paese ha i fondamentali a posto, come dimostra il 30% in più di investimenti privati nel 2017. Il vero problema è che la politica deve assumere priorità per accelerare la crescita». Large intese oppure un governo guidato da una sola coalizione? «Non entro nel merito delle alleanze o delle tattiche, ma dei contenuti: non vanno smontate le riforme che hanno dato effetti sull'economia reale, Industria 4.0 e Jobs act. E vanno aggiunte misure che abbiamo come obiettivo il lavoro» ha continuato Boccia.

Ad una domanda su fisco e flat tax il presidente di Confindustria ha risposto: «Il concetto di flat tax lo condividiamo. Occorre una riforma fiscale che metta al centro i



Si applicheranno dal 22 marzo. Ma sono previste deroghe

## Nuove norme tecniche per le costruzioni

**N**uove norme tecniche per le costruzioni applicabili dal 22 marzo 2018 ma si andrà con le vecchie Ntc del 2008 per lavori in corso di esecuzione, per lavori e progettazioni affidate prima del 22 marzo 2018; per le opere private il discrimen sarà l'avvenuto deposito del progetto esecutivo. Sono questi alcuni dei punti di maggiore rilievo che si possono desumere dalla lettura del decreto del ministero delle infrastrutture del 17 gennaio 2018 con il quale si è provveduto ad aggiornare le norme tecniche per le costruzioni che datavano 2008. Il provvedimento, giunto al traguardo dopo una lunga gestazione, entrerà in vigore il 22 marzo 2018 ed è importante comprendere bene la disciplina transitoria che è stata definita in funzione dello stato delle opere che si sta realizzando e della tipologia di committenza, pubblica o privata. La disciplina transitoria è riportata all'articolo 2 del decreto siglato dal ministro Delrio.

**Per le per le «opere pubbliche o di pubblica utilità» viene previsto** che la disciplina previgente (le Ntc del 2008) rimarrà in vigore limitatamente a quelle in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle Ntc 2018, cioè prima del 22 marzo.

**Si tratta quindi di un criterio molto ampio** basato sul principio che prende in considerazione anche la fase di affidamento dell'incarico di progettazione dal momento che il soggetto che ha partecipato alla gara per la progettazione aveva studiato la propria offer-

ta con riguardo alla normativa tecnica vigente al momento dell'indizione della gara.

**Tutto ciò, però, con una importante precisazione relativa ai contratti di appalto** o di concessione di lavori già affidati e ai progetti definitivi o esecutivi già affidati ante 22 marzo 2018: le vecchie norme saranno applicabili ma a condizione che sia disposta la «consegna dei lavori entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni», quindi entro il 22 marzo 2023.

**Diverso è invece il discorso quando il committente dell'opera è privato**; in questo caso il comma 2 dell'articolo 2 del decreto stabilisce che per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. L'elemento distintivo è quindi quello del deposito del progetto esecutivo.

**Nel merito è stata posta una maggiore attenzione** ai profili inerenti le cosiddette verifiche di duttilità e alle modalità di calcolo delle componenti secondarie e non strutturali. Per quel che concerne le verifiche delle strutture prefabbricate le nuove Ntc prevedono criteri di verifica più severi di quelle precedenti. Risultano più stringenti i criteri per le prove di accettazione dei materiali in cantiere.



# La «moral suasion» sugli avvocati eletti

VERSO IL VOTO

di **Valentina Maglione**

«**C**ollegli candidati alle politiche, dimettetevi dai vertici dell'avvocatura». È questo l'invito che alcuni Ordini forensi hanno rivolto ai legali in corsa per un seggio in Parlamento alle elezioni di domenica e, al contempo, al vertice delle istituzioni professionali. L'appello è partito da Trento con una «lettera aperta ai colleghi candidati delle prossime elezioni politiche», firmata dal presidente dell'Ordine locale degli avvocati, Andrea de Bertolini, e recepita dal Consiglio. La lettera è stata poi fatta circolare tra gli altri Ordini forensi: da Firenze e Monza sono arrivate le prime adesioni e il messaggio è condiviso anche dal presidente dell'Ordine di Milano, Remo Danovi.

La questione si è posta perché la (tradizionale) alta partecipazione degli avvocati alla vita politica ha toccato, in questa tornata elettorale, anche i vertici di alcuni Ordini e di altri organismi forensi. «Sono un sostenitore della rappresentanza degli avvocati in politica - spiega de Bertolini - perché permette ai colleghi di portare avanti istanze di tutela della collettività. Ma occorre che le istituzioni forensi mantengano autonomia e indipendenza». Infatti, secondo de Bertolini, «i legali sono oggi interlocutori qualificati della politica per produrre norme che tutelano i diritti dei cittadini. Ma se i vertici professionali si candidano e, quindi, si schierano, finiscono in conflitto di interessi: il rischio è politicizzare le scelte dell'avvocatura e rendere poco credibili i contenuti». Di qui l'auspicio - si legge nella lettera - che gli avvocati candidati «che continuano al contempo a rappresentare in posizioni apicali le istituzioni forensi» valutino «con tempestività l'opportunità di dimettersi».

Un messaggio condiviso anche dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, Remo Danovi: «Sono d'accordo - afferma - con l'invito alle dimissioni dagli incarichi istituzionali della professione, rivolto ai colleghi candidati alle elezioni. C'è un'incompatibilità tra le due forme di rappresentanza che ogni avvocato dovrebbe sentire dentro di sé. Il presidente di un Ordine rappresenta tutti i colleghi, nella pluralità delle posizioni e delle idee. Il parlamentare è invece legittima espressione di un'appartenenza».

Peraltro la lettera «riconosce la piena libertà ai colleghi di candidarsi - puntualizza Avio Giacobelli, vicepresidente dell'Ordine degli avvocati di Monza - ma intende anche porre la questione e aprire il dibattito. E, in mancanza di norme sulle incompatibilità e di regole deontologiche, il documento vuole esercitare un'azione di *moral suasion* sui vertici delle istituzioni forensi in corsa alle politiche».

Se gli effetti sulle scelte dei candidati si valuteranno, a questo punto, solo dopo il voto, la discussione intanto è partita. «Il Dubbio», il giornale lanciato due anni fa dal Consiglio nazionale forense, ha infatti dato spazio nei giorni scorsi alla lettera degli avvocati di Trento e alla replica di Francesco Greco, presidente dell'Ordine degli avvocati di Palermo e candidato alle politiche con Forza Italia: «Non accetto lezioni sull'indipendenza ed autonomia dell'avvocatura per i cui valori fondanti mi impegno da oltre 25 anni». Uno scambio di opinioni che riflette bene le diverse posizioni presenti all'interno del mondo forense.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



*L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato prende le distanze dall'Anac*

## Fuori gara solo con illecito certo Il provvedimento Antitrust deve essere inoppugnabile

Pagina a cura  
di **ANDREA MASCOLINI**

**P**er la valutazione degli illeciti antitrust come causa di esclusione dalle gare di appalto occorre fare riferimento all'inoppugnabilità del provvedimento sanzionatorio e non alla mera irrogazione della sanzione. È quanto suggerisce l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere AS 1474 (pubblicato sul bollettino del 18 febbraio 2018) e riguardante le linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 6 inerenti i gravi illeciti professionali. L'attenzione dell'Agcm si sofferma in particolare sulla parte delle linee guida Anac che citano come elemento indiziale di illecito professionale l'essere stato destinatario di «provvedimenti esecutivi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette e per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare».

Si tratta di provvedimenti che si sostanziano in sanzioni e le linee guida Anac precisano che la stazione appaltante potrà eventualmente disporre l'esclusione del concorrente all'esito di un contraddittorio e valutando anche eventuali misure di self-cleaning adottate dall'operatore idonee a dimostrare la sua integrità o affidabilità nell'esecuzione dell'affidamento, nonostante l'esistenza di una causa ostativa.

Nessun automatismo, quindi, ma una valutazione caso per caso. L'Authority presieduta da **Giovanni Pitruzzella** esprime una valutazione positiva rispetto alla scelta compiuta dall'Anac di individuare negli illeciti antitrust ipotesi di gravi illeciti professionali idonei a determinare l'esclusione di un concorrente da una gara. Infatti, ad avviso dell'Autorità della concorrenza, «una simile ipotesi, oltre che conforme alla

normativa europea, appare idonea ad assicurare un adeguato effetto di deterrenza nella commissione di illeciti antitrust nell'ambito di gare pubbliche».

Però l'Agcm rileva un profilo di criticità nel passaggio delle linee guida Anac in cui si attribuisce rilievo al provvedimento meramente «esecutivo» dell'Autorità – e non più ai «provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato» come recitava la precedente versione delle Linee guida. La criticità viene collegata al contenuto del comma 10 dell'articolo 80 del codice appalti che ha fissato la durata della causa di esclusione in tre anni decorrenti dalla data del suo «accertamento definitivo».

E in questo caso, si legge nel parere, si deve fare riferimento a quanto ha osservato il Consiglio di Stato nel parere n. 2286/2016 che ha individuato la data «non già del fatto ma del suo accertamento giudiziale definitivo». Da qui la proposta dell'Agcm, «per evitare una proliferazione del

contenzioso e continui effetti sulle gare in corso derivanti dal possibile esito divergente dei giudizi», di individuare la data dell'accertamento definitivo non in quella del provvedimento esecutivo dell'Autorità (che non è definitivo), ma in quello dell'intervenuta inoppugnabilità dell'accertamento da parte dell'Autorità (nell'ipotesi di provvedimenti non impugnati) o nella pronuncia definitiva del giudice amministrativo (in caso di impugnazione).

Infine nel suo parere l'Agcm suggerisce, ai fini della valutazione di comportamenti di self-cleaning anche ad elementi quali la sostituzione del management responsabile dell'illecito (anche accompagnato dall'avvio di azioni di responsabilità nei confronti dello stesso), alla dotazione di efficaci programmi di compliance, nonché all'adesione a programmi di clemenza che hanno consentito l'accertamento dell'illecito o che consentono l'accertamento di altri illeciti.



# I primi tre anni del diritto all'oblio Rimossi 4 link ogni 10 richieste

## Realizzati in tutto 1 milione di interventi. Le domande dall'Italia sono state 190 mila

Alla ricerca dell'oblio perduto: nell'era di Google e della tirannia del presente le persone non vogliono più ricordare, ma essere cancellate dalla Rete. Non siamo in una puntata di «Black Mirror» ma in una vita sempre più quotidiana. Immaginate la «madeleine» di Proust: l'avete fatta cadere per terra e poi l'avete furtivamente raccolta e messa nuovamente sul piatto. Pensavate di averla fatta franca? L'algoritmo di Google lo può ricordare ossessivamente.

Deve essere stata questa la sensazione per i 2,4 milioni di cittadini-utenti che hanno chiesto l'esercizio di questo diritto da quando, nel maggio del 2014, è stato introdotto con la sentenza della Corte di giustizia europea a favore dell'imprenditore spagnolo Mario Costeja González (sembra un contrappasso dantesco del Purgatorio: «Voleva esser obliato ma il giudice che gli diede ragione lo condannò al ricordo eterno»). Da allora tutti lo citano. La memoria come un disco rotto trasforma il passato in un perenne presente).

Per un milione e 40 mila europei la richiesta è stata accettata. È come se dalla mappa geografica fosse stata oscurata la Milano degli anni Cinquanta. A voler essere di-

menticati sono soprattutto francesi, inglesi e tedeschi con metà delle richieste. L'Italia è quinta dopo la Spagna con 190.643 richieste e 58.825 link «delistati» da Google (il 34,9% sul totale contro una media europea del 43%).

Fin dalla sua introduzione il diritto all'oblio ha fatto discutere. Innanzitutto va ricordato che riguarda le informazioni vere, tipicamente articoli di giornali, stralci di libri, informazioni storiche o sentenze.

Non stiamo parlando di fake news ma di true news.

Inoltre deve riguardare il passato. Non è un caso che quasi 9 richieste su dieci vengano da individui. Per questo è stato trovato l'escamotage della deindicizzazione: la notizia è vera e rimane in Rete (per esempio una pagina di Wikipedia) ma non compare più tra i risultati di Google che, vale la pena ricordarlo, in Europa viene usato in oltre nove ricerche su dieci.

Le inevitabili storture sono diverse: 1) vale solo per l'Europa; 2) la deindicizzazione avviene solo nel Paese della richiesta. In poche parole basta

cercare google.fr per ritrovare ciò che google.it dovrebbe destinare all'oblio; 3) chi ha del denaro può pagarsi la «pulizia» grazie a società specializzate.

Oscar Wilde diceva: nessuno è tanto ricco da potersi riacquistare il passato. Oggi è stato ampiamente smentito dalla tecnologia. Se per i casi personali di individui senza rilevanza pubblica la richiesta di oblio può avere senso (nel caso di González era un pignoramento di 15 anni prima), la faccenda si fa molto più delicata per frammenti di fatti storici dove deve prevalere il dovere della memoria: pensate a cosa accadrebbe — per riprendere un tentativo reale — se tutti i partecipanti a un fatto di terrorismo degli anni Ottanta chiedessero e ottenessero l'oblio. Quel fatto verrebbe cancellato e per i giovani potrebbe non essere mai accaduto.

In un'epoca in cui la Rete e Google sono la principale fonte di informazioni e gli smartphone potrebbero entrare ufficialmente nelle scuole come strumenti di studio sarebbe come avere tanti libri di storia che cambiano a seconda della nazionalità dell'editore. Una volta li avremmo chiamati libri censurati.

**Massimo Sideri**  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Cos'è

● Il «Diritto all'oblio» online, riconosciuto per la prima volta tre anni fa dalla Corte di giustizia europea, consente ai privati (nella sola Europa) di chiedere la rimozione di alcuni contenuti dai motori di ricerca

● Le notizie, in realtà, non vengono cancellate ma «deindicizzate» e cioè non compaiono più tra i risultati di Google se la ricerca viene fatta nel Paese dal quale proviene la richiesta

### La classifica

I dieci paesi per numero di cancellazioni richieste di Url dal motore di ricerca Google



*Nei piccoli comuni è ammessa la deroga alla separazione dei poteri*

## Sindaci negli uffici tecnici Possono presiedere la commissione edilizia

**Un ente locale con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti può affidare al sindaco la presidenza della commissione edilizia comunale, e nominare il responsabile dell'ufficio tecnico quale componente della stessa, avvalendosi della facoltà di derogare al principio della separazione di poteri e previa modifica del regolamento edilizio?**

L'art. 33 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, secondo cui la costituzione della Commissione edilizia costituiva parte del contenuto obbligatorio del regolamento edilizio comunale, è stato abrogato dall'art. 136 del dpr 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, che ha, peraltro, dettato una nuova disciplina dei regolamenti; l'art. 4, comma 2, del citato dpr ha, inoltre, reso facoltativa l'istituzione della commissione edilizia, confermandone il ruolo di organo consultivo.

La facoltatività dell'istituzione della commissione edilizia è coerente con l'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n.

449 che, imponendo all'organo di direzione politica di individuare ogni organo collegiale con funzioni amministrative ritenuto indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione, prevede la relativa soppressione di quelli non identificati come indispensabili.

La Commissione speciale del Consiglio di Stato, con parere n. 492/99 in data 21 maggio 2003, diramato con la circolare ministeriale n. 1/2005, ha precisato che «la presenza di organi politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni, non è più consentita dall'assetto normativo attuale» e che «qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche» (in conformità alla previsione del comma 4, dell'art. 4 del dlgs n. 165/01).

Sebbene in tale enunciato si esponga un principio generale applicabile in materia, va parimenti osservato che l'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 29, comma 4 della legge 448/2001, ha previsto

una deroga all'applicazione del principio di netta separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle di gestione, sul quale è basato il richiamato orientamento del Consiglio di Stato.

Tale norma, infatti, dispone che «gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera d), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2,3,4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e all'art. 107 del citato testo unico, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio».

In tal senso, il richiamato art. 107 prevede, al comma 4, che «le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative» ed è indubbio che la citata norma della legge finanziaria 2001 ha esplicitamente inteso introdurre una deroga alle attribuzioni degli organi burocratici.

Nella specie, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione Terza) con sentenza n. 03490 del 26/06/2013 ha ritenuto che «il sindaco potesse legittimamente presiedere la Commissione edilizia integrata, in virtù della specifica previsione in tal senso posta nel regolamento edilizio comunale e che trova

il supporto normativo anche nel citato articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, indirizzato proprio ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, e nella stessa legge costituzionale n. 3/2001, recante la riforma del titolo V della Costituzione, che attribuisce potestà regolamentare ai comuni circa la disciplina della organizzazione e delle funzioni proprie».

Del resto, lo stesso Consiglio di Stato, con la medesima sentenza, richiamando la decisione della IV sezione n. 1070/2009, che si è pronunciata su analoga questione, ha ritenuto che «è proprio la complessità della normativa, in materia urbanistica ed edilizia nonché in quella di impianti radioelettrici, a consentire a quei comuni, nell'ambito dell'autonomia statutaria e regolamentare loro attribuita, l'adozione di disposizioni che derogano ai principi generali della separazione di cui al Tuel (dlgs n. 267/2000)».

Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di un comune con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, è applicabile la richiamata disciplina derogatoria qualora l'ente in questione abbia preventivamente adottato disposizioni regolamentari che affidano espressamente ad un componente della giunta (nella specie, il sindaco) la responsabilità dell'ufficio tecnico preposto alla gestione del settore edilizio.

